



Deliberazione n° 26

in data 28/07/2020

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

L'anno duemilaventi e questo dì ventotto del mese di Luglio, alle ore 17:30, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VOLPINI NICCOLO'	P	
3	ROMANI LUCILLA	P	
4	MARTINI MARIA LORENZA	P	
5	TONDI SERENA	P	
6	FORTI LUCIANO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	ZOPPI ANDREA	P	
9	TONDI LUCA		A
10	CASTRO ROSARIO	P	
11	MAMMOLOTTI CINZIA	P	
12	BAIOCCHI FRANCESCA BRUNA		A
13	ROMANI FRANCESCA		A
Totale		10	3

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Ai sensi del Decreto del Sindaco n. 5 del 24/03/2020 la seduta odierna si è tenuta in videoconferenza.

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti, è riportato nella delibera n. 20 della seduta odierna, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera n. 28 del 30/07/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..
- 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: " A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... ";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: "683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*";

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 1. il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 2. il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: " *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*"

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

DATO ATTO che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Abbadia San Salvatore, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali;

VISTO il vigente "Regolamento generale per la per la disciplina delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 27/03/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Castro Rosario e Mammolotti Cinzia)

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di confermare per l'anno 2020, i coefficienti Ka e Kb per le tenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche, già adottati per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

Numero dei componenti	Ka	Kb
1 componente	0,86	1
2 componente	0,94	1,6
3 componente	1,02	2
4 componente	1,1	2,2
5 componente	1,17	2,9
6 componente	1,23	3,4

N°	Categoria di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq anno
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82
02	Cinematografi e teatri	0,43	3,93
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,4
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12
05	Stabilimenti balneari	0,56	5,15
06	Esposizioni e autosaloni	0,45	4,07
07	Alberghi con ristorante	1,08	12,31
07 B	Agriturismi con ristorante	1,08	11,13
08	Alberghi senza ristorante	1,02	9,39
08 A	Case vacanza, Affittacamere e Agriturismi senza ristorante	1,02	8,60
09	Case di cura e riposo	1,18	10,88
10	Ospedali	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	11,23
12	Banche e istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,07	9,86
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	1,2	11,03
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario	0,79	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetista	1,05	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico,fabbro ed elettricista	0,74	7,95
19	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto	0,87	9,8
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	5,57
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,25	45,08
23	Mense, birrerie e hamburgerie	3,5	32,2
24	Bar, caffè e pasticcerie	2,45	33,10

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generale alimentare	5,03	46,25
30	Discoteche e night club	1,29	11,82

- di confermare la tariffa fissa unitaria e la tariffa variabile unitaria per le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei sopra indicati coefficienti come meglio specificato negli allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura minima é determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al giorno maggiorata del 50%;

- di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 5804, aliquota deliberata dalla Provincia.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Castro Rosario e Mammolotti Cinzia)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.